



Comune di Budoia

Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 739 Del 17/10/2023

Servizio SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI - PATRIMONIO - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA DI GENERATORE DI CALORE PRESSO LA SOTTOCENTRALE DEL POLIAMBULATORIO DI BUDOIA - Approvazione preventivo di spesa, individuazione ed impegno alla ditta Hera Servizi Energia SPA con sede a Udine in via Del Cotonificio, 60 - P.IVA 03819031208 - Affidamento diretto CIG: Z9B3CDBAF9

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la Determinazione nr. 711 del 12/10/2022 con oggetto Individuazione operatore economico per la realizzazione di interventi di sistemazione impianto biomassa e sottocentrali CIG ZE4380299B – Affidamento diretto - portale Eappalti FVg;

RILEVATO che i lavori sono stati eseguiti ma si rende necessario eseguire la fornitura e posa in opera di un generatore di calore presso anche la sottocentrale del poliambulatorio di Budoia, in quanto obsoleta e carente;

DATO ATTO che:

– la spesa complessiva prevista per l'intervento è di € 15.461,60 (IVA esclusa);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATO l'Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici il quale stabilisce:

- 1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
- 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

DATO ATTO che:

- l'Art. 62. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici stabilisce:
Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o

inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

- l'Art. 32. (Sistemi dinamici di acquisizione) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici stabilisce:

1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione è un procedimento interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.

14. Il Ministero dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.a., può provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi e amministrativi, elettronici e telematici e curando l'esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.

15. Gli accordi quadro di cui all'articolo 59 e le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. A essi si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, se di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

RICHIAMATO l'Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici il quale stabilisce che (...omissis...) *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.*

RICORDATO che l'Art. 50. (Procedure per l'affidamento) del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (...omissis...)

VALUTATO che:

- il valore della fornitura in oggetto, al netto di IVA, è inferiore ai limiti di cui all'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 ne ammette l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici
- l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalza la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- così operando, questa P.A. intende avvalersi di questo strumento per garantire un affidamento indubbiamente più celere ed in forma semplificata per ottenere conseguentemente una riduzione dei tempi procedurali;
- l'esigenza di una azione amministrativa efficace ed efficiente transita anche attraverso un alleggerimento delle procedure, specie per acquisti di modico valore con la considerazione che i principi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza impongono di agire senza

aggravare il procedimento se non nei limiti di una preliminare e doverosa verifica circa l'economicità dell'acquisto.

DATO ATTO che si è interpellato per le vie brevi la ditta Hera Servizi Energia SPA (ex ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A) con sede a Udine in via Del Cotonificio, 60 - P.IVA 03819031208 per l'intervento di fornitura e posa in opera di generatore di calore presso la sottocentrale del poliambulatorio di Budoia;

VISTO il preventivo n. 7952/01 del 04.07.2023 dell'importo di € 15.461,60 I.V.A esclusa pervenuto tramite mail a seguito di richiesta informale;

RITENUTO pertanto conseguentemente, di affidare il servizio alla ditta HSE SPA per un importo complessivo di € 15.461,60 I.V.A esclusa;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità finanziaria dei pagamenti il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di questo Ente riporta il n. CIG Z9B3CDBAF9;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere ad impegnare la spesa in parola sul capitolo 2971 di € 18.863,15 (IVA inclusa)

VISTO il D.U.R.C., documento di regolarità contributiva, che attesta l'assolvimento da parte della ditta degli obblighi legislativi e contributivi nei confronti di INAIL_40627450 di data 05.10.2023 scadenza validità 02.02.2024;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura coincide con il Responsabile del Servizio e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dall'art.16 del D.Lgs. 36/2023.

ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 3 del 02.01.2023 con i quali sono state attribuite le titolarità di Posizioni Organizzative (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000);

VISTO:

- il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs n. 36/2023
- lo Statuto comunale;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della legge, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27.05.2022 di oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - Piano delle Prestazioni 2022-2024 – ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. Di richiamare le premesse del presente atto;
2. Di approvare per le motivazioni indicate in premessa il preventivo di spesa n. 7952/01 del 04.07.2023 della ditta Hera Servizi Energia SPA con sede a Udine in via Del Cotonificio, 60 - P.IVA 03819031208 per la fornitura e posa in opera di generatore di calore presso la sottocentrale del poliambulatorio di Budoia, in quanto obsoleta e carente;
3. Di impegnare la spesa per la somma di € 18.863,15 (IVA inclusa) sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2023	2023	Z9B3CDBAF9	2971/0	1-11	INTERVENTI PER MESSA A NORMA IMPIANTI BIOMASSA E SOTTOCENTRALI	2	2	1	4	2	18.863,15	ASE ACEGASAPSAMGA SERVIZI ENERGETICI S.P.A. cod.fisc. 03604650287/ p.i. IT

											03819031208
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

4. Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 30.06.2024;
5. Di disporre che il presente atto, corredato dai documenti allegati, venga trasmesso al Servizio finanziario per il seguito di competenza;
6. Di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012;
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune di Budoia, nella sezione "Trasparenza, Pubblicità e Merito", in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 8 del D.L. 33/2013".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Michelina Rossi

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ROSSI MICHELINA

CODICE FISCALE: RSSMHL64R58C957S

DATA FIRMA: 17/10/2023 09:50:41

IMPRONTA: 610B3B47C5C11E2A9E2622A9E770097C3ADF736E48A2E5DFBCC015948E67590F
3ADF736E48A2E5DFBCC015948E67590F7BD9431829F6F1307CA61016D2688AB2
7BD9431829F6F1307CA61016D2688AB205E30EF31A37A4695F9DED603FBF6FC2
05E30EF31A37A4695F9DED603FBF6FC29D3D80337C6A326F7C2DFEBB1A5B0C64